



RITORNA IN ITALIA IL PICCOLO EITAN

Ricordiamo brevemente le tappe di questa dolorosa vicenda che si è innescata a seguito della tragedia del Mottarone: 14 i morti, solo sopravvive Eitan che perde genitori, fratello e nonni. A giugno la zia paterna Aya, che vive a Pavia con la sua famiglia, viene nominata dal giudice tutrice legale del minore. Il primo settembre il nonno materno rapisce il nipotino e con un volo privato lo porta a Tel Aviv. I legali della zia paterna si rivolgono al Tribunale israeliano richiedendo, in applicazione della Convenzione dell'Aja, il ritorno del minore in Italia *“sua residenza abituale”*. In un nostro precedente articolo erroneamente abbiamo indicato che, in ultima analisi il minore risiedesse in Israele, sua residenza abituale. Preso atto di questo errore, è evidente che la Convenzione sia applicabile al caso. Alla prima udienza del processo, sono stati sentiti alcuni amici italiani dei genitori del minore, morti entrambi nella tragedia, che hanno confermato che la famiglia risiedesse abitualmente in Italia. E questo per confutare la tesi della famiglia di parte materna secondo la quale la coppia era decisa a tornare in Israele, contestando che l'Italia dovesse definirsi la *“residenza abituale”* della coppia. Il giudice israeliano, dopo qualche settimana, accogliendo il ricorso della zia paterna, ha ribadito che Eitan deve tornare in Italia, respingendo anche il tentativo di mettere in discussione i provvedimenti resi dal Giudice italiano, solo competente nel merito a confermare l'affidamento della zia paterna. In effetti, proprio sulla scorta di questa decisione, proprio il 22.10 u.s. innanzi il Tribunale dei Minori di Milano è iniziato l'esame del ricorso presentato dalla famiglia della madre per far modificare il provvedimento reso a

favore della zia paterna. Ma è ancora prematuro sapere quando il minore potrà far ritorno in Italia sia perché in Israele il ramo materno ha fatto appello contro la sentenza di primo grado per cui il Tribunale ha sospeso l'esecutività del provvedimento fino a quando sull'appello non si pronunci la Corte distrettuale anche se, anche in caso di conferma del provvedimento di primo grado, la famiglia israeliana non intende fare ricorso alla Corte Suprema. La tempistica dovrebbe essere abbastanza rapida, così come prevede la Convenzione dell'Aja e si potrebbe esaurire nel giro di qualche mese. Ma allo stato attuale non può dirsi definita la vicenda in quanto nel caso di un accoglimento da parte del Tribunale dei minori di Venezia del ricorso, si potrebbe mettere in discussione la decisione del giudice di primo grado.

In questo caso, scaduto il termine di sei mesi previsto per la durata massima del processo, l'allungamento dei tempi potrebbe giocare a favore della famiglia materna. Insomma, è prevedibile che qualunque sia il verdetto non potrà ritenersi chiusa questa vicenda su cui si continuerà a scrivere a meno che le parti non riescono a trovare una ragionevole intesa che tenga conto sia dei sentimenti del minore sia della migliore collocazione che possa avere il bambino, con la garanzia per il futuro che non vengano meno entrambi i nuclei familiari che fanno parte della sua vita.

Novembre 2021